



CORPO NAZIONALE
GIOVANI ESPLORATORI
ESPLORATRICI ITALIANI
SEZIONE di VICENZA
Fondata nel 1915
Iscritta all'albo Regionale
APS con n. PS/VI101
CF 95049250244

STATUTO DELLA SEZIONE DI VICENZA
APPROVATO E MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SEZIONE RISPETTIVAMENTE :
IL 25 FEBBRAIO 2005
IL 26 SETTEMBRE 2008
IL 28 FEBBRAIO 2014

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SCOPI E MEZZI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione - Sede - Affiliazione - Simboli

L'Associazione denominata "Sezione di Vicenza del C.N.G.E.I. -"Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani" - ha la propria sede legale in Vicenza, Stradella delle Cappuccine 16.

L'associazione ha una struttura democratica. Essa è affiliata al C.N.G.E.I. ed è quindi impegnata a rispettarne lo Statuto ed i Regolamenti Nazionali.

L'associazione è tenuta a versare al C.N.G.E.I. una quota d'affiliazione, nell'entità e nei termini stabiliti dal Consiglio Nazionale.

L'Associazione nell'esercizio delle proprie attività adotta le bandiere, guidoni, uniformi e distintivi le cui dimensioni, forme, logotipi ed uso sono definiti dai Regolamenti approvati dall'Ente affiliante.

Negli articoli successivi sarà fatto riferimento all' Associazione con il termine "Sezione".

Art. 1 bis - Affiliazione

L'affiliazione al C.N.G.E.I. comporta il rispetto dello Statuto ed i Regolamenti nazionali in conformità al D.L. 21 dicembre 1916 n. 1881, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1917 n. 27, col quale era eretto in Ente Morale.

Art. 2 - Scopi

La Sezione non ha fini di lucro e persegue gli stessi scopi del C.N.G.E.I. ed in particolare:

Curare l'educazione sociale, civica, morale, culturale, spirituale e fisica della gioventù, senza distinzione alcuna di sesso, etnia, religione, condizione sociale e fisica, con particolare riguardo allo sviluppo dello spirito d'iniziativa e di risorsa, dell'autodisciplina, del sentimento dell'onore e della dignità personale nonché del senso della responsabilità e della solidarietà umana e dell'amore verso la Natura;

Sensibilizzare gli adulti agli ideali dello scoutismo affinché collaborino allo sviluppo del C.N.G.E.I. e del movimento scout.

La Sezione ha inoltre lo scopo di promuovere la cultura del servizio, del volontariato e l'adesione alle attività di solidarietà.

La Sezione indirizza i giovani al rispetto ed all'osservanza della propria fede. La formazione spirituale è curata dai Capi durante il normale svolgimento delle attività, senza alcuna caratterizzazione confessionale.

La Sezione si prefigge inoltre lo scopo di diffondere il Movimento Scout nel territorio attraverso l'apertura di nuovi Gruppi di soci giovani.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Sezione applica il metodo educativo scout come delineato dal fondatore Robert Baden Powell ed interpretato dal C.N.G.E.I. le cui delibere, direttive e raccomandazioni è tenuta a rispettare e porre in attuazione.

Art. 3 - Mezzi Finanziari

La Sezione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà disporre delle seguenti risorse finanziarie:

Contribuzioni d'origine pubblica e/o privata;

Proventi derivante dai propri beni patrimoniali;

Quote di tesseramento e contributo degli associati e loro familiari;

Sottoscrizioni straordinarie per lo svolgimento di specifiche attività;

Contributi supplementari derivanti dalla cessione effettuata ai soci di libri e riviste, materiali di propaganda, materiale tecnico necessario all'esercizio dell'attività scout, cessione di materiale e contributi vari;



CORPO NAZIONALE
GIOVANI ESPLORATORI
ESPLORATRICI ITALIANI
SEZIONE di VICENZA
Fondata nel 1915
Iscritta all'albo Regionale
APS con n. PS/VI101
CF 95049250244

Donazioni e lasciti testamentari;

Rimborsi derivanti da convenzioni;

Entrate derivanti da attività marginali, finalizzate all'autofinanziamento.

Le elencate risorse potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per il conseguimento degli scopi associativi indicati nel presente Statuto.

TITOLO II

I SOCI

Art. 4 - Adesione all'Associazione

La Sezione è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri.

L'ammissione dell'aspirante socio è subordinata all'accettazione della relativa domanda da parte del Comitato di Sezione.

Il rifiuto dell'iscrizione deve essere motivato.

Non possono essere iscritti alla Sezione:

I Soci d'altre Organizzazioni Scout o che si qualificano tali, operanti nel territorio nazionale, riconosciute o non riconosciute;

Coloro che, a parere insindacabile del Comitato di Sezione, possono portare turbamento nell'armonia della Sezione o arrecarne pregiudizio;

Coloro che si rifiutano di dichiarare espressamente di non svolgere attività contrarie al presente Statuto e allo Statuto ed ai Regolamenti del C.N.G.E.I.

Coloro che sono stati espulsi dal C.N.G.E.I.

Il procedimento di adesione alla Sezione si svolge secondo le disposizioni del Regolamento del C.N.G.E.I.

L'adesione ha durata annuale ed è rinnovata ad ogni scadenza mediante il versamento della quota associativa stabilita dall'Assemblea di Sezione.

L'adesione alla Sezione comporta l'automatica iscrizione del socio al C.N.G.E.I. che deve avvenire, versando la quota associativa singola per ogni socio, a cura dei competenti Organi di Sezione, nei tempi e nei modi stabiliti dai Regolamenti dell'Ente affiliante e dalle direttive degli Organi Centrali dello stesso.

Art. 5 - Diritti e Doveri del Socio

La Sezione fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

A tutti i soci è garantito il diritto di partecipare alle attività della Sezione e di determinarne le scelte nei limiti e con le modalità indicati nel presente Statuto e di avere una copertura assicurativa di base stipulata e garantita dal C.N.G.E.I.

Solo i soci adulti possono ricoprire cariche, incarichi e funzioni nella Sezione.

Il socio ha, nei confronti della Sezione, i seguenti obblighi:

Versare la quota annua di iscrizione alla Sezione, fissata dall'Assemblea di Sezione;

Rispettare tutte le norme che disciplinano l'organizzazione e funzionamento della Sezione e del C.N.G.E.I.

Svolgere azione di diffusione dello scoutismo C.N.G.E.I.

Collaborare al buon funzionamento della Sezione;

Non avvalersi della propria qualifica di socio per propaganda elettorale o partitica a qualsiasi livello.

Art. 6 - Dimissioni del Socio

Il socio può in qualsiasi momento presentare le proprie dimissioni che debbono essere formalizzate per iscritto ed indirizzate al Presidente di Sezione.

Le dimissioni del socio divengono operative dalla data di ricevimento e non necessitano di accettazione.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso della quota associativa.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, fatti salvi gli eventuali deferimenti al GIDO nazionale, può essere escluso dalla Sezione, su proposta del Comitato di Sezione, dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.



CORPO NAZIONALE
GIOVANI ESPLORATORI
ESPLORATRICI ITALIANI
SEZIONE di VICENZA
Fondata nel 1915
Iscritta all'albo Regionale
APS con n. PS/VI101
CF 95049250244

Art. 7 - Provvedimenti Disciplinari

Il Presidente, il Commissario ed il Comitato di Sezione possono infliggere nei confronti di un socio i seguenti provvedimenti disciplinari:

Ammonizione;
Deplorazione.

TITOLO III

STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Organi

Sono Organi della Sezione:

L'Assemblea di Sezione;
Il Presidente di Sezione;
Il Commissario di Sezione;
Il Comitato di Sezione;
Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche, gli incarichi e funzioni negli organi della Sezione sono svolti a titolo gratuito.

Le sedute del Comitato di Sezione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei loro componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Tutti gli Organi elettivi rimangono in carica per un triennio. Tale ciclo triennale è determinato contando gli anni dalla data dell'Assemblea Straordinaria del C.N.G.E.I. (Art. 36 Statuto nazionale).

Gli Organi elettivi della Sezione decadono in tutti i casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento del C.N.G.E.I.

Qualora il Comitato di sezione o il Collegio dei Revisori dei Conti divenga incompleto nel corso del triennio, si provvede al suo reintegro alla prima Assemblea, eventualmente appositamente convocata. Gli eletti restano in carica fino al termine del triennio.

Art. 9 - L'Assemblea di Sezione

L'Assemblea di Sezione è l'organo decisionale della Sezione. Essa è composta da tutti i soci regolarmente iscritti e delibera con il solo voto dei soci maggiorenni che sono iscritti nel precedente anno scout.

L'Assemblea:

Elegge il Presidente di Sezione, il Commissario di Sezione, il Comitato di Sezione ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

Delibera: sulla relazione annuale e sul bilancio consuntivo; sul programma annuale e sul bilancio preventivo collegato; su ogni altra questione di interesse generale sollevata dai soci o ad essa rimessa dagli Organi di Sezione;

Elegge i Delegati all'Assemblea Nazionale del C.N.G.E.I. ed i delegati supplenti;

Determina la quota annuale di iscrizione alla Sezione sia per i soci adulti sia per i soci giovani;

Approva eventuali Regolamenti di funzionamento, dei vari ambiti della Sezione, nonché loro eventuali modifiche da sottoporre successivamente al Consiglio Nazionale del C.N.G.E.I. per la ratifica;

Approva il Progetto di Sezione ed i suoi aggiornamenti.

L'Assemblea inoltre svolge le ulteriori funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento del C.N.G.E.I. e dal Regolamento di Sezione.

L'Assemblea di Sezione è convocata in sessione ordinaria ogni anno almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Nazionale, con lettera cartacea e/o elettronica del Presidente di Sezione inviata almeno 15 giorni prima e contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente di Sezione anche su richiesta del Comitato di Sezione o di almeno 1/3 dei soci con diritto di voto. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Trascorsi due mesi dalla richiesta, in caso di inadempienza del Presidente di Sezione, l'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata dai richiedenti.



CORPO NAZIONALE
GIOVANI ESPLORATORI
ESPLORATRICI ITALIANI
SEZIONE di VICENZA
Fondata nel 1915
Iscritta all'albo Regionale
APS con n. PS/VI101
CF 95049250244

Art. 10 - Il Presidente di Sezione

Il Presidente di Sezione è il legale rappresentante della Sezione.

Il Presidente di Sezione:

Convoca l'Assemblea di Sezione;

Convoca e presiede il Comitato di Sezione;

Nomina, su proposta del Commissario di Sezione e su designazione del Comitato di Sezione, il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo e, se necessario, il Vice Commissario di Sezione e gli eventuali responsabili di settori specifici previsti dal Progetto di Sezione approvato dall'Assemblea;

Nomina inoltre, su designazione del Comitato di Sezione, il Tesoriere;

Instaura e mantiene i rapporti con le autorità e con gli Enti locali;

Ha la firma su tutti gli atti esterni;

Propone al Presidente del C.N.G.E.I., sentito il Comitato di Sezione, la concessione delle distinzioni di benemerenzza, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servizi resi al C.N.G.E.I.;

vigila e controlla tutti gli organi della Sezione.

Il Presidente svolge inoltre le ulteriori funzioni previste dal Regolamento del C.N.G.E.I. e dal Regolamento di Sezione.

Il Presidente può delegare le sue funzioni o alcune di esse ad un componente del Comitato di Sezione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente di Sezione è sostituito nelle sue funzioni, non delegate, dal Commissario di Sezione.

Il Presidente di Sezione risponde del proprio operato all'Assemblea di Sezione che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

Art. 11 - Il Commissario di Sezione

Il Commissario di Sezione è il responsabile della corretta applicazione del Metodo Scout ed il custode delle tradizioni della Sezione.

I compiti del Commissario di Sezione sono specificati dal Regolamento del C.N.G.E.I. e dal Regolamento di Sezione.

In particolare:

ha la direzione tecnica e disciplinare della Sezione;

Sostituisce il Presidente di Sezione in caso di sua assenza o impedimento;

Cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organi collegiali e del Comitato di Sezione;

Propone al Comitato di Sezione, per la designazione, il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo e, se necessario, il Vice Commissario di Sezione;

Nomina inoltre, su proposta dei Capi Gruppo, i Capi ed i Vice Capi Unità.

Il Commissario di Sezione risponde del proprio operato all'Assemblea di Sezione che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

Art. 12 - Il Comitato di Sezione

Il Comitato di Sezione è l'organo che applica le decisioni assembleari.

Esso è composto dal Presidente di Sezione, dal Commissario di Sezione e da 3, 5 o 7 membri eletti all'Assemblea di Sezione. La scelta del numero dei componenti del Comitato di Sezione deve essere fatta dall'Assemblea prima delle votazioni per l'elezione del Comitato stesso.

Alle riunioni del Comitato di Sezione hanno diritto di assistere il Vice Commissario di Sezione, se nominato, i Revisori dei Conti. Il Presidente di Sezione può invitare quanti sono interessati a questioni specifiche previste nell'Ordine del Giorno.

Il Comitato di Sezione amministra e coordina tutte le attività della Sezione.

A tal fine:

Designa il Tesoriere scegliendolo tra i consiglieri;

Su proposta del Commissario di Sezione, il Presidente di Sezione nomina, il Coordinatore Senior ed i Capi Gruppo;



CORPO NAZIONALE
GIOVANI ESPLORATORI
ESPLORATRICI ITALIANI
SEZIONE di VICENZA
Fondata nel 1915
Iscritta all'albo Regionale
APS con n. PS/VI101
CF 95049250244

Esamina ed approva le domande di ammissione dei soci ed eventualmente delega i Capi Gruppo all'accoglimento di quelle dei soci giovani;

Stabilisce i termini per il rinnovo delle iscrizioni, in armonia con quanto disposto dal Consiglio Nazionale del C.N.G.E.I.;

mantiene aggiornato il Libro dei soci;

Predisporre la relazione ed il bilancio da sottoporre all'Assemblea di Sezione; predisporre inoltre il programma annuale ed il bilancio preventivo ad esso collegato da sottoporre all'Assemblea di Sezione;

Redige il Progetto di Sezione e le sue modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Sezione;

Decide l'Ordine del Giorno dell'Assemblea di Sezione;

Può redigere un regolamento di Sezione e le sue modifiche;

Cura l'invio in Sede Centrale, e per conoscenza al Commissario Regionale, dei verbali delle Assemblee di Sezione relativi all'avvenuta presentazione delle relazioni, dei programmi e dei bilanci consuntivo e preventivo e l'esito del voto sugli stessi, i rinnovi delle cariche ed i nomi dei delegati all'Assemblea Nazionale;

Cura l'invio al Commissario Regionale del Progetto di Sezione e le sue modifiche.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea di Sezione. Esso è composto da 3 membri effettivi che eleggono al loro interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica fino alla sua naturale scadenza anche nel caso che, per qualche motivo, venga a decadere l'intero Comitato di Sezione.

I Revisori dei Conti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita funzioni di controllo amministrativo e sull'applicazione corretta di leggi, Statuto e Regolamenti dell'amministrazione finanziaria della Sezione. Esso, in particolare, controlla se i mezzi finanziari sono stati erogati per gli scopi statutari della Sezione e vigila sull'andamento delle operazioni di tesoreria con verifiche periodiche.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a presentare una relazione scritta all'Assemblea di Sezione, contestualmente alla discussione del bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è chiamato a svolgere gli atti di ordinaria amministrazione della Sezione in caso di decadenza del Comitato di Sezione.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altro incarico nell'ambito della Sezione ad eccezione di quello di delegato della Sezione all'Assemblea Nazionale.

Art. 13 bis - Risorse economiche e rendiconto economico finanziario

Le risorse economiche della Sezione di Vicenza sono costituite così come descritto all'art. 3 ed inoltre da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.

La Sezione CNGEI di Vicenza ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente annesse.

Qualsiasi provento delle attività svolte dalla Sezione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'esercizio finanziario va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo ed è definito "Anno Scout".

Il bilancio consuntivo non deve chiudere in passivo. Gli amministratori della Sezione sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a chiudere il bilancio in pareggio ed a gestire le spese entro il bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale-finanziaria ed il bilancio preventivo di Sezione sono predisposti dal Comitato di Sezione che li sottopone annualmente all'approvazione dell'Assemblea di Sezione previo parere obbligatorio del Collegio dei Revisori dei Conti.



CORPO NAZIONALE
GIOVANI ESPLORATORI
ESPLORATRICI ITALIANI
SEZIONE di VICENZA
Fondata nel 1915
Iscritta all'albo Regionale
APS con n. PS/VI101
CF 95049250244

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Modifiche Statutarie

L'Assemblea di Sezione può proporre modifiche al presente Statuto: esse devono essere inoltrate al Consiglio Nazionale per il parere obbligatorio. le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria di Sezione con delibera a maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

L'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria di Sezione deve essere comunicato a tutti gli aventi diritto al voto almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta. Esso deve riportare chiara e dettagliata indicazione delle modifiche proposte.

Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per:

delibera dall'Assemblea di Sezione, appositamente convocata, con la maggioranza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

revoca dell'affiliazione, per il venir meno dei requisiti previsti dal C.N.G.E.I. per essere affiliati come Sezione.

In caso di scioglimento, esaurita la liquidazione, il patrimonio della Sezione andrà devoluto al C.N.G.E.I. o ad altra Sezione affiliata al C.N.G.E.I. o ad altra associazione o associazioni senza fine di lucro con personalità giuridica avente od aventi scopi istituzionali simili.

Il Presidente di Sezione in carica è tenuto alla convocazione dell'Assemblea per adempiere agli obblighi previsti dal secondo capoverso di quest'articolo.

Art. 16 - Rinuncia dell'Affiliazione al C.N.G.E.I.

La rinuncia dell'affiliazione della Sezione al C.N.G.E.I. deve essere approvata dall'Assemblea di Sezione, appositamente convocata, con la maggioranza dei tre quarti degli iscritti aventi diritto di voto.

La richiesta dell'Assemblea Straordinaria per la rinuncia dell'Affiliazione al C.N.G.E.I. deve essere presentata per iscritto e firmata da almeno la metà degli iscritti aventi diritto al voto.

L'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria riguardante la rinuncia all'affiliazione al C.N.G.E.I. deve essere comunicato a tutti gli iscritti aventi diritto di voto ed al Consiglio Nazionale del C.N.G.E.I. almeno trenta giorni prima della data fissata per la seduta.

L'Assemblea dovrà, nella stessa seduta, modificare la propria denominazione eliminando anche dal presente Statuto ogni riferimento al C.N.G.E.I. e dovrà adottare nuovi marchi, simboli, uniformi, insegne, distintivi e quant'altro identifichi il C.N.G.E.I., risultandole inibiti l'uso di quelli. Nel caso in cui i soci contrari alla rinuncia manifestino la volontà di costituire una nuova Sezione affiliata al C.N.G.E.I. o di voler confluire in altra Sezione affiliata al C.N.G.E.I., il patrimonio della Sezione andrà ripartito in modo tale che a ciascuna delle due parti ne sia attribuita una quota il cui valore sia proporzionale alla consistenza numerica dei rispettivi soci aventi diritto di voto.

La parte spettante ai soci contrari alla rinuncia sarà determinata in sede di Assemblea Straordinaria di Sezione ed andrà consegnata, con vincolo di utilizzo a favore di detti soci, ai responsabili della Sezione cui detti soci confluiranno.

Art. 17 - separazione di un gruppo dalla sezione

Qualora un Gruppo della Sezione di Vicenza si separi da questa per creare una propria nuova Sezione, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento del C.N.G.E.I., nessun bene patrimoniale è dovuto dalla Sezione di Vicenza alla nuova Sezione, fatta eccezione per quelli effettivamente acquistati in precedenza dal Gruppo stesso ed inventariati nel patrimonio della Sezione di Vicenza.